

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 120

DEL 24/11/2005

O G G E T T O:

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE: MODIFICAZIONI

Oggi, 24/11/2005 alle ore 21,30 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra VIGIANI Maria Teresa nella sua qualità di Presidente.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1 FERRI FERRUCCIO	P	12 RUBETTI PAOLO	P
2 PIANTINI GIUSEPPE	P	13 SASSOLI FEDERICO	P
3 NASSINI RENATO	P	14 NORCINI GIANFRANCO	P
4 VIGIANI MARIA TERESA	P	15 CHECCACCI SERENA	P
5 MULINACCI GIUSEPPE	P	16 BENDONI ADOLFO	A
6 DETTI DOMENICO	P	17 VITELLOZZI SANTINO	A
7 POLVERINI SILVANO	P	18 COREZZI MAURO	P
8 LARGHI ALBERTO	P	19 CIAMPELLI CLAUDIA	A
9 SANTINI EMANUELE	A	20 VARRAUD GIAMPIERO	A
10 ZOCCOLA ASCANIO	A	21 BARTOLINI ELISA	P
11 ARDENTI ENZO	P		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 6

ASSESSORI ESTERNI presenti: GIOVANNINI

Scrutatori i Signori: SASSOLI - RUBETTI

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale la Dott.ssa Silvia PETRUCCI assistito da FANI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA **SI**
ALLEGATI **NO**

Presidente: Punto 9) CC 24/11/05 (REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE: MODIFICAZIONI) – Assessore Piantini

Assessore Piantini: “il Sindaco o suo delegato, l’Assessore all’Urbanistica, dietro le sollecitazioni legittime, se si va alla interpretazione corretta delle norme Bassanini poi il Segretario mi corregge se sbaglio, si ritiene che gli Amministratori per questa ripartizione di ruoli tra Amministratori che danno gli indirizzi e tecnici che invece sono quelli che sul piano operativo portano avanti le questioni, esiste questa incompatibilità di fatto per un amministratore eletto, allora come si è fatto per un’altra Commissione si è detto che l’Amministratore, l’Amministratore c’è ma non ha diritto di voto, quindi Amministratore di dentro per relazionare per garantire anche il rapporto fra quelle che sono le esigenze, però non ha il diritto di voto cosa che invece fino ad ora aveva, in questo modo non ci sono rischi di avere a che dire da parte delle Prefetture che lo richiedono e da parte di Ministeri che mandano circolari da questo punto di vista si va ad osservare pienamente la norma e si chiude la partita, tutto qua.”

Presidente: “ci sono altri interventi? – Consigliere Corezzi”.

Corezzi (Gruppo Forza Italia): “in Commissione l’Architetto Ceccherini Capo Ufficio Urbanistica ha chiarito che sono tre i punti sul quale volevano intervenire queste modifiche al Regolamento. Il primo punto l’ha chiarito l’Assessore è quello più squisitamente politico e diciamo va bene secondo noi poteva tranquillamente il ruolo politico tenersi fuori da questa commissione tecnica, sappiamo che l’Assessore Piantini dei tecnici ha profonda stima,..... è una mia interpretazione del suo pensiero mica dico che lei ha detto questo, però comunque va bene se ritiene che l’Assessore debba comunque presenziare come la foto del Presidente della Repubblica che deve campeggiare in tutti gli uffici e guardare con cipiglio severo il funzionario pubblico che esercita la sua funzione e va bene allora ammettiamolo pure, più interessante forse anche più rilevante invece sono gli altri due punti. Il primo è stata l’unificazione, o meglio più che unificazione la razionalizzazione delle tre commissioni tecniche edilizia, edilizia integrata urbanistica con quella alternanza di tecnici che ci ha spiegato l’Architetto perché, diciamo così, pur non toccando la composizione attuale delle commissioni e non andando appunto a sconvolgere gli equilibri per quello che riguarda le persone fisiche, però razionalizza i lavori e quindi consente anche un risparmio tutto sommato che era poi lo spirito che ci ha fatto presente proprio il tecnico comunale in quella seduta mi corregga se sbaglio il Presidente Mulinacci, era un provvedimento di razionalizzazione voluto dalle ultime finanziarie del Governo che ha chiesto proprio agli enti locali di razionalizzare e quindi risparmiare in questo senso con questi interventi di risparmio e di riduzione di organi che poi sennò diventavano pletorici. Sempre in questa ottica di razionalizzazione c’è il terzo punto che prevede che la commissione tratti e quindi si riunisca e dia pareri per nuovi edifici e ampliamenti significativi, quindi ci sottolineava il tecnico non più per i microscopici interventi alla casa o ai piccoli resede secondari è necessario il parere della commissione ma appunto per gli interventi significativi anche questo rappresenta uno snellimento che ci teniamo a ricordare le parole dell’Arc. Ceccherini, è stato voluto, è stato come dire promosso e incentivato da parte delle finanziarie che hanno esercitato questo ruolo virtuoso di spinta verso una maggior virtuosità dei Comuni quindi questo anche per rispondere alle contestazioni degli argomenti svolti nei punti precedenti.”

Il Presidente del Consiglio Comunale, M. Teresa Vigiani, enunciato l'argomento iscritto al n. 9 dell'O.d.g.: "REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE: MODIFICAZIONI", passa la parola al Relatore, Assessore all'Urbanistica Piantini e mette in approvazione la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che il Comune di Bibbiena è dotato di Regolamento Edilizio, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 48 del 23/06/1993, esecutiva ai sensi di legge, e approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione G.R. n.12407 del 27/12/1993;

DATO ATTO che il Regolamento Edilizio Comunale ha subito modificazioni successive, tese al costante adeguamento dello strumento alle normative ed alle esigenze in atto, ed approvate con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- deliberazione C.C. n.16 del 13/02/1995,
- deliberazione C.C. n.88 del 31/08/1995,
- deliberazione C.C. n.10 del 01/02/1996,
- deliberazione C.C. n.717 del 26/09/1996,
- deliberazione C.C. n.112 del 18/12/1997,
- deliberazione C.C. n.106 del 26/11/1998.

RICHIAMATI:

- l'art. 33 della L.N. n.1150/42 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 5 della L.N. n.142/90;
- gli artt. 64, 85 e 89 della L.R. n.1/05 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO necessario adeguare il R.E. in conformità al principio di separazione dei poteri tra organi politici e organi gestionali (art.4 del D.Lgs. n.165/2001 e art.107 del D.Lgs n.267/2000);

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito agli articoli succitati della L.R. n.1/2005 in materia edilizia ed urbanistica, è necessario modificare gli artt.2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4 del Regolamento Edilizio Comunale, concernenti l'istituzione, la composizione e le attribuzioni della Commissione Edilizia e Urbanistica e della Commissione Comunale per il Paesaggio che attualmente recitano:

"ART. 2.3 ORGANI TECNICO - AMMINISTRATIVI CONSULTIVI

Art. 2.3.1 Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è l'organo consultivo per la gestione del settore edilizio e dell'assetto del territorio.

Sono membri di diritto :

- a) il Sindaco, o un assessore da lui delegato, che la presiede;*
- b) il responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale, il responsabile dell'ufficio Urbanistica, o loro sostituti designati dalla G.M.*
- c) il rappresentante dei Vigili del Fuoco;*

Sono membri eletti dalla Giunta Municipale:

- d) un'architetto, un'ingegnere, un geometra, un geologo, scelti su terne proposte dai rispettivi ordini professionali;*

Un tecnico comunale relatore e senza diritto di voto, con funzioni di segretario della Commissione Edilizia, partecipa ai lavori della stessa.

Tutti i membri elettivi e di diritto hanno diritto di voto.

In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro elettivo esso dovrà essere sostituito con la stessa procedura entro 30 giorni dalla data stessa della comunicazione di rinuncia o di dimissioni.

Saranno considerati dimissionari i membri elettivi che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive.

*La C. E. dura in carica per il periodo della legislatura, i membri eletti di cui al punto *" d " restano in carica 2 anni e potranno essere rieletti solo dopo 2 anni dalla cessazione effettiva dell'ultimo mandato.*

Non possono far parte contemporaneamente della commissione edilizia i fratelli, i discendenti gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

I membri elettivi possono anche non risiedere nel Comune ma non possono essere dipendenti dell'Amministrazione comunale.

Art. 2.3.2 Attribuzioni della Commissione Edilizia

Compiuta l'istruttoria tecnico - formale da parte dei competenti Uffici Tecnici Comunali, la Commissione edilizia è chiamata ad esprimere un parere consultivo obbligatorio ma non vincolante per il Sindaco, relativamente:

- 1) alle domande di concessione edilizia;
- 2) ai Piani particolareggiati, ai Piani di recupero e Piani di lottizzazione, in assenza di parere della Commissione Urbanistica;
- 3) alla revoca ed alle varianti alle concessioni già concesse.

Il parere della Commissione Edilizia è richiesto anche nel caso di domanda di nuova concessione edilizia a seguito di decadenza di una precedente concessione, sia per mancato inizio dei lavori nel termine di un anno dal rilascio, sia nel caso di non ultimazione dei lavori nel termine fissato.

Su richiesta del Sindaco o degli Uffici tecnici la Commissione edilizia è chiamata ad esprimere un parere consultivo relativamente :

- 1) alle domande di autorizzazione ed in particolare per quelle di cui ai punti b) c) d), dell'art. 2.1.2. del presente regolamento;
- 2) all'interpretazione delle norme del presente regolamento ed eventuali sue modifiche, oltre che sulla interpretazione e l'applicabilità della N. T. A. della strumentazione urbanistica generale e attuativa inerente il territorio comunale.

La commissione esprime parere in merito:

- ai progetti rispetto al presente regolamento edilizio, agli strumenti urbanistici vigenti, nonché a tutte le norme vigenti in materia;
- al valore formale, funzionale e tecnico dell'opera progettata e al suo inserimento nell'ambiente.

La Commissione Edilizia qualora lo ritenga necessario, può convocare il richiedente e/o i progettisti per chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame.

* Non sono soggette al parere della Commissione Edilizia:

Voltura di concessione;

Revoca di concessione;

Rinnovo di concessione

Taglio di piante;

Strutture a carattere precario;

Frangisole o similari;

Volumi tecnici di modeste dimensioni posti a protezione di pompe, quadri elettrici, ecc.

Art. 2.3.3 Procedura di convocazione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia è convocata dal Presidente * in prima convocazione ed in seconda a distanza di almeno un ora l'una dall'altra..

La convocazione scritta deve pervenire ai commissari con congruo anticipo e può riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze deve intervenire almeno la metà più uno dei componenti con la presenza obbligatoria del Presidente * in prima convocazione ed almeno 4 membri compreso il Presidente * in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale quello del Presidente.

I commissari che siano comunque interessati alla realizzazione di una opera non possono partecipare ai lavori della Commissione relativi alla opera stessa e la loro astensione deve risultare dal verbale della seduta.

Alle riunioni della Commissione possono partecipare , senza diritto di voto, esperti invitati dal Sindaco o su richiesta della commissione edilizia stessa.

I verbali delle adunanze della commissione devono essere raccolti in apposito registro a cura del Segretario e devono riportare la motivazione sintetica del parere espresso, il nominativo degli esperti eventualmente invitati, i risultati delle votazioni, le eventuali dichiarazioni dei singoli commissari e la firma del presidente e del segretario.

Il parere espresso dalla commissione edilizia deve essere riportato in forma sintetica sulla pratica esaminata.

Il competente ufficio tecnico comunale comunica agli interessati, con lettera, i successivi adempimenti o integrazioni eventualmente necessari per il completamento della pratica.

Art. 2.3.4 Commissione Urbanistica

La commissione urbanistica per la tutela dell'ambiente è un organo consultivo istituito allo scopo di verificare la compatibilità dei principali interventi attuativi del P. R. G. con gli obiettivi del piano stesso.

E' formato da :

- Il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
- l'Assessore all'Urbanistica;
- il responsabile dell'ufficio tecnico comunale;
- il responsabile dell'ufficio urbanistica comunale;
- il Segretario comunale o un suo delegato;
- due esperti in materia di urbanistica di cui uno in recupero edilizio ed urbanistico ed uno in progettazione edilizia ed urbanistica;
- un geologo;

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica per la durata della legislatura.

Il Sindaco potrà invitare a far parte della Commissione, senza diritto di voto, per l'esame di particolari problemi altri esperti (ad esempio in diritto urbanistico, in ecologia, in problemi del traffico, in progettazione di edifici specialistici, ecc.).

La Commissione urbanistica esprime un parere su :

- Piani Urbanistici generali e loro varianti;
- Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica;
- Piani di recupero;
- Piani di Lottizzazione. ”

SENTITA la Commissione Consiliare in data 23/11/2005;

VISTA la proposta di modificazione del Regolamento Edilizio predisposta a cura dell'Ufficio Urbanistica, che in questa sede si intende approvare;

ACCERTATA la propria competenza all'approvazione del presente atto ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

ACCERTATO che in fase istruttoria è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, parere allegato;

PROPONE DI DELIBERARE

1) di modificare come segue il Regolamento Edilizio Comunale:

“2.3 ORGANI TECNICO - AMMINISTRATIVI CONSULTIVI

Art. 2.3.1 Commissione Edilizia ed Urbanistica - Commissione comunale per il paesaggio

Ai sensi dell'art. 85 della Legge Regionale 03/01/2005 n. 1 è istituita la Commissione Edilizia ed Urbanistica.

La Commissione Edilizia (C.E.) è l'organo consultivo per la gestione del settore edilizio e dell'assetto del territorio.

Sono membri di diritto:

- a. Il Dirigente del II Servizio Urbanistica o suo delegato, che la presiede;
- b. il responsabile dell'ufficio Tecnico Comunale o suo delegato;
- c. il responsabile dell'ufficio urbanistica o suo delegato.

Sono membri eletti dalla Giunta Comunale:

- d. n.1 architetto, n.1 ingegnere, n.1 geometra o perito industriale edile, n.1 geologo, scelti su terne proposte dai rispettivi ordini professionali.

Un tecnico comunale relatore e senza diritto di voto, con funzioni di segretario della Commissione Edilizia, opportunamente nominato dal responsabile del servizio partecipa ai lavori della stessa.

L'assessore all'urbanistica o suo delegato con funzioni di relatore alla Giunta Comunale, presenza, senza diritto di voto, ai lavori della Commissione.

Tutti i membri elettivi e di diritto hanno diritto di voto.

In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro elettivo, quest'ultimo dovrà essere sostituito con la stessa procedura entro 30 giorni dalla data stessa della comunicazione di rinuncia o di dimissioni.

Per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 87 ed 88 della L.R n. 1/2005, la C.E. è integrata da tre membri, nominati dal Consiglio Comunale, con voto limitato a due, e scelti tra gli esperti in materia paesistica ed ambientale aventi i requisiti di cui all'art.89 della stessa legge ed è denominata Commissione comunale per il paesaggio (C.C.P.).

Per l'esame dei progetti relativi ai punti 1 e 2 dell'articolo 2.3.2 del presente regolamento la C.E. è integrata da tre membri, nominati dalla Giunta Comunale, di cui due scelti tra gli esperti in materia urbanistica, recupero edilizio ed urbanistico, ed uno esperto in idraulica e geologia, su terne proposte dai rispettivi ordini professionali, ed è denominata Commissione Edilizia Urbanistica (C.E.U.).

Il dirigente del settore potrà invitare a far parte della Commissione Edilizia Urbanistica, senza diritto di voto, per l'esame di particolari problemi, altri esperti (ad esempio in diritto urbanistico, in ecologia, in problemi del traffico, in progettazione di strutture urbane ed edifici specialistici ecc) oltre che l'estensore del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico.

Saranno considerati dimissionari i membri elettivi che, senza giustificato motivo, risultino assenti per tre sedute consecutive.

La C.E., la C.E.U. e la C.C.P. durano in carica per il periodo del mandato amministrativo; i membri eletti di cui al punto d) nonché i tre esperti in materia paesistica ed ambientale della C.C.P. e i tre esperti in materia urbanistica, recupero edilizio ed urbanistico idraulica e geologia della C.E.U. potranno essere rieletti una sola volta.

Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia i fratelli, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato.

I membri elettivi possono anche non risiedere nel Comune ma non possono essere dipendenti dell'amministrazione comunale.

Art. 2.3.2 *Attribuzioni della Commissione Edilizia ed Urbanistica*

Compiuta l'istruttoria tecnico - formale da parte del responsabile del procedimento, la Commissione Edilizia e la Commissione Edilizia Urbanistica sono chiamate ad esprimere un parere consultivo obbligatorio ma non vincolante relativamente ai seguenti interventi:

Per la C.E.:

- 1) Interventi di nuova edificazione, nonché ampliamenti significativi di edifici esistenti e relative varianti;
- 2) Opere di urbanizzazione primaria e secondaria e relative varianti;
- 3) Interventi di recupero di immobili sottoposti a restauro e risanamento conservativo e relative varianti;
- 4) Interventi di ristrutturazione urbanistica e loro varianti;
- 5) Interventi di sostituzione edilizia;
- 6) Progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico presentati da soggetti diversi dal Comune;
- 7) Interventi soggetti all'atto di assenso di cui all'art. 79, comma 4, della L.R n. 1/2005.

Per la C.E.U.:

- 1) Regolamento Edilizio, e sue modificazioni;
- 2) Strumenti della pianificazione territoriale di competenza comunale e loro varianti;
- 3) Atti di governo del territorio e loro varianti.

Le Commissioni esprimono parere in merito:

- accertamento di conformità del progetto alle prestazioni qualitative richieste dalle normative urbanistico - edilizie;

- al progetto rispetto al presente regolamento edilizio, agli strumenti urbanistici vigenti, nonché a tutte le norme vigenti in materia;

- al valore formale, funzionale e tecnico delle opere progettate ed al loro inserimento nel contesto urbano e nell'ambiente, alla loro qualità funzionale e tecnologica, quale accertamento di conformità del progetto alle prestazioni qualitative richieste dalle normative urbanistico - edilizie.

Su richiesta del dirigente del settore o dei responsabili degli Uffici tecnico - urbanistici la Commissione Edilizia e la Commissione Edilizia Urbanistica sono chiamate inoltre ad esprimere un parere consultivo relativamente all'interpretazione delle norme del presente regolamento ed eventuali sue modifiche, oltre che sulla interpretazione ed applicabilità della N.T.A. della strumentazione urbanistica generale e attuativa inerente il territorio comunale.

La Commissione Edilizia e la Commissione Edilizia Urbanistica, qualora lo ritengano necessario, possono convocare il richiedente e/o i progettisti per chiarimenti sui progetti sottoposti al loro esame.

Le stesse Commissioni possono, inoltre, rilasciare un parere preventivo sull'ammissibilità di un intervento su richiesta di singoli, anteriormente alla presentazione da parte di questi della relative istanze, secondo modalità stabilite con determinazione dirigenziale.

Art. 2.3.3 Attribuzioni della Commissione Comunale per il Paesaggio

La Commissione Comunale per il Paesaggio, esprime il proprio parere con riferimento alla compatibilità paesaggistica degli interventi anche ai fini dell'autorizzazione prevista dall'art. 146 del D.Lgs n.42 del 22.01.2004, nonché per le sanzioni previste dall'art. 167 del medesimo decreto.

Sono sottoposti al parere della C.C.P.

- i progetti ricadenti in zona sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, quando incidenti sui valori paesaggistici ed ambientali oggetto di tutela, così come individuati nei decreti ministeriali istitutivi del vincolo medesimo;*
- i progetti ricadenti in altre zone per le quali la legislazione vigente prescriva il rilascio della autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, sempre che i progetti medesimi incidano sui valori tutelati dalla legislazione istitutiva del vincolo;*
- i piani urbanistici attuativi, comprendenti totalmente o parzialmente aree ricadenti in zona sottoposte a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.*

Art. 2.3.4 Procedura di convocazione della Commissione Edilizia ed Urbanistica e della Commissione Comunale per il Paesaggio»

La C.E., la C.E.U. e la C.C.P. sono convocate dal Presidente in prima convocazione ed in seconda a distanza di almeno un'ora l'una dall'altra.

La convocazione scritta deve pervenire ai commissari con congruo anticipo e può riportare l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze deve intervenire almeno la metà più uno dei componenti, con la presenza obbligatoria del Presidente in prima convocazione ed almeno 3 membri, compreso il Presidente, in seconda convocazione. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale quello del Presidente.

La Commissione Edilizia per il Paesaggio esprime a maggioranza il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n. 42/2004, distinto da quello ordinario della Commissione Edilizia, con la presenza di almeno due membri aggregati; il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri aggregati e delle relative motivazioni.

I commissari, che siano comunque interessati alla realizzazione di una opera, non possono partecipare ai lavori della Commissione relativi alla opera stessa e la loro astensione deve risultare dal verbale della seduta.

I verbali delle adunanze della Commissione devono essere raccolti in apposito registro a cura del segretario e devono riportare la motivazione sintetica del parere espresso, il nominativo degli esperti eventualmente invitati e le loro dichiarazioni, i risultati delle votazioni, le eventuali altre dichiarazioni dei singoli commissari e la firma del Presidente e del segretario.

Il parere espresso dalla Commissione Edilizia e dalla Commissione Comunale per il Paesaggio deve essere riportato in forma sintetica sulla pratica esaminata."

- 2) di disporre che, ai sensi dell'art.57 comma 4 del vigente Statuto Comunale, le modificazioni entrano in vigore dalla data di esecutività dell'atto di approvazione e che dette modifiche, una volta entrate in vigore, verranno pubblicate all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi.

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:

PRESENTI N. 15

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 15

FAVOREVOLI N. 15

CONTRARI N. 0

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO



COMUNE di BIBBIENA

(Provincia di Arezzo)

Servizio: URBANISTICA

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE: MODIFICAZIONI
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere: **FAVOREVOLE.**

Si segnala che la sopra indicata proposta di deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata o, comunque, gli effetti finanziari e contabili saranno oggetto di apposita determina del Responsabile del Servizio.

Bibbiena, 14/11/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE: MODIFICAZIONI

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
M. T. VIGIANI

Mario Tere Vigiani



IL SEGRETARIO
S. PETRUCCI

Silvia Petrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio il **06 DIC. 2005** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. **6034** Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li **06 DIC. 2005**



IL MESSO
M. Letizia Fani

M. Letizia Fani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **06 DIC. 2005** al **21 DIC. 2005** e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li **22 DIC. 2005**

N. **6034** Reg. Pubbl.

IL MESSO

L'istruttore Amministrativo
(Dott.ssa M. Letizia FANI)

M. Letizia Fani

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Silvia Petrucci

Silvia Petrucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dello:

17 DIC. 2005

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il _____
(dopo il decimo giorno di pubblicazione).

Li **19 DIC. 2005**



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Silvia Petrucci

Silvia Petrucci